

STATUTO

**CIVITAS SOLIS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARIATI CS VIA E.R. FAGGIANO 27

Numero REA: CS - 212614

Codice fiscale: 03121980787

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-03-2011 - Statuto completo	2
--	---

rappresentanza della società, sono contenute nello Statuto che viene approvato da tutti i soci costituenti nel seguente testo:

<<S T A T U T O

della "CIVITAS SOLIS Società Cooperativa Sociale - ONLUS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -

Art.1 - E' costituita, con sede nel Comune di Cariatì (CS), la società cooperativa sociale denominata **"CIVITAS SOLIS Società Cooperativa Sociale - ONLUS"**.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere, in Italia o all'estero, succursali, agenzie e unità locali comunque denominate e di trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del predetto Comune, senza che ciò comporti modifica del presente statuto.

Alla cooperativa si applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n.381 e, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera e tutte le leggi speciali in materia nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile relative alle società cooperative e, per quanto da queste non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art.2 - La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere abbreviata o prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3 - La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di lucro e di speculazione privata. Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge n. 381/91. La Cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e una remunerazione della attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della impresa e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, il tutto sempre nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti in materia. I criteri e

le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 Codice Civile, dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio-lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare. La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa si propone altresì di concorrere alla diffusione e alla affermazione dei principi della libera cooperazione e potrà aderire ad una o più organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ed ai loro organismi periferici e articolazioni di settore o di categoria.

Art.4 - La Cooperativa, con riferimento ed in conformità ai predetti scopi mutualistici ed ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto la gestione e la fornitura di servizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi come previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 ed in particolare l'esercizio delle seguenti attività suddivise per tipologia di utenti:

- Svolgimento di servizi rivolti a minori ed adolescenti attraverso:

1. la gestione complessiva di:
 - 1.1. comunità familiari;
 - 1.2. comunità educative;
 - 1.3. comunità di pronta accoglienza;
 - 1.4. comunità alloggio per adolescenti;
 - 1.5. asili nido e/o nidi di infanzia;
 - 1.6. centri per l'infanzia;
 - 1.7. spazi per bambini e per famiglie;
 - 1.8. centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;
 - 1.9. servizi itineranti per l'infanzia e per l'adolescenza;
 - 1.10. scuole materne;
 - 1.11. centri gioco con affido;
 - 1.12. servizi "tempo per le famiglie";
 - 1.13. centri estivi;
 - 1.14. centri ricreativi;
 - 1.15. centri di prima accoglienza per minori in attesa di giudizio;
2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate

strutture;

3. la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:

3.1. servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;

3.2. servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;

3.3. servizi educativi ed assistenziali territoriali, scolastici e/o domiciliari;

3.4. servizio di dopo scuola, a bambini nell'età prescolare e scolare;

3.5. servizi a sostegno delle famiglie multiproblematiche volti a garantire la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e lo sviluppo pedagogico-educativo;

3.6. promozione dell'educazione sportiva nelle scuole;

4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate;

- Svolgimento di servizi rivolti a disabili, minori ed adulti, attraverso:

1. la gestione complessiva di:

1.1. comunità alloggio;

1.2. comunità socio-educativa-riabilitativa;

1.3. residenze protette;

1.4. centri socio-educativi-riabilitativi diurni;

2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;

3. la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:

3.1. servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;

3.2. servizi educativi ed assistenziali scolastici;

3.3. servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa;

3.4. servizi presso soggiorni climatici;

3.5. servizi di trasporto;

3.6. servizi di attività motoria;

3.7. servizi di psicomotricità;

3.8. servizi di musicoterapica;

3.9. attività sportivo-riabilitativa;

4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate;

- Svolgimento di servizi rivolti ad anziani, attraverso:

1. la gestione complessiva di:

1.1. comunità alloggio;

1.2. case albergo;

1.3. case di riposo;

1.4. residenze protette;

1.5. centri diurni;

2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;

3. la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere

territoriale:

- 3.1. servizi di assistenza domiciliare e di base;
- 3.2. servizi di assistenza tutelare;
- 3.3. servizi di assistenza domiciliare integrata;
- 3.4. servizi di assistenza anche tutelare presso soggiorni climatici;
- 3.5. servizi di trasporto;
- 3.6. servizi di animazione e di sostegno tendenti a promuovere l'integrazione sociale;
- 3.7. servizi di attività motoria;
- 3.8. servizi di psicomotricità;
- 3.9. servizi di musicoterapica;
- 4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate;

- Svolgimento di servizi rivolti all'area delle problematiche psico-sociali, attraverso:

- 1. la gestione complessiva di:
 - 1.1. comunità alloggio per persone con disturbi mentali;
 - 1.2. comunità alloggio per ex tossicodipendenti;
 - 1.3. comunità alloggio per gestanti e/o per madri con figli a carico;
 - 1.4. comunità familiari;
 - 1.5. alloggi sociali per adulti in difficoltà;
 - 1.6. centri di pronta accoglienza per adulti;
 - 1.7. centri di pronta accoglienza per ex-detenuti;
 - 1.8. case famiglia;
 - 1.9. case di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale;
 - 1.10. alloggi per soggetti sottoposti a misure alternative alla pena detentiva;
 - 1.11. promozione e gestione di centri sportivi e polisportivi rivolti anche a persone in stato di disagio;
 - 1.12. promozione e gestione di laboratori agricoli, artigianali, artistici rivolti a persone in stato di disagio;
 - 1.13. servizi di attività motoria;
 - 1.14. servizi di psicomotricità;
 - 1.15. servizi di musicoterapica;
 - 1.15. attività sportivo-riabilitativa;
 - 1.16 servizi di logopedia;
 - 1.17 servizi psicologici di supporto e stimolazione cognitiva;
 - 1.18 terapia occupazionale;
 - 1.19 servizi di fisiokinesiterapia;
- 2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;
- 3. la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:
 - 3.1. servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa;
- 4. la prestazione di qualunque altra attività affine o con-

nessa a quelle sopraindicate.

La società ha inoltre per oggetto la gestione di:

1. centri di salute mentale;
2. presidi per il trattamento delle tossicodipendenze;
3. strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;
4. presidi per la tutela della salute mentale e in particolare centri diurni psichiatrici e day hospital psichiatrici;
5. strutture residenziali psichiatriche;
6. strutture residenziali e diurne per il trattamento dei disturbi alimentari;
7. strutture residenziali e diurne per il trattamento dell'autismo;
8. strutture residenziali e diurne per il trattamento dell'alzheimer;
9. strutture di riabilitazione e strutture educative - assistenziali per tossicodipendenti;
10. residenze sanitarie medicalizzate;
11. residenze sanitarie terapeutiche;
12. residenze sanitarie riabilitative;
13. residenze sanitarie assistenziali;
14. nuclei di assistenza residenziale all'interno di strutture protette;
15. centri semiresidenziali;
16. centri residenziali cure palliative (hospice);
17. tutte le strutture sociali, sanitarie e socio sanitarie residenziali o semi residenziali per giovani in difficoltà, soggetti in disagio sociale;
18. centri di aggregazione giovanile;
19. sportelli o centri informa giovani e/o donne;
20. sportelli per extracomunitari e stranieri;
21. centri di accoglienza profughi;
22. centri di accoglienza rifugiati;
23. centri di identificazione stranieri ed extracomunitari;
24. servizi di mediazione linguistica;
25. servizi ludico ricreativi;
26. ludobus;
27. servizio di portierato sociale;
28. servizio di cuoco, aiuto cuoco e di lavanderia in strutture;
29. servizio infermieristico e fiosioterapico sia a domicilio che presso strutture;
30. servizio ausiliario-inserzionistico;
31. servizio di scodellamento pasti;
32. servizio di refezione scolastica;
33. servizio di assistenza in scuolabus e durante trasporti;
34. servizi di trasporto sociale;
35. servizi di telefonia sociale e di telemedicina;

36. servizi di telemonitoraggio;
37. centri di ascolto e consulenza dializzati, neuropatici e trapiantati;
38. servizi di assistenza sociale;
39. promozione e gestione di attività di pet therapy;
40. servizi di attività motoria;
41. servizi di psicomotricità;
42. servizi di musicoterapica;
43. attività sportivo-riabilitativa;
44. servizi di logopedia;
45. servizi psicologici di supporto e stimolazione cognitiva;
46. terapia occupazionale;
47. servizi di fisiokinesiterapia,
e qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

La società ha infine per oggetto:

1. la esecuzione di progetti di ricerca scientifica e/o di formazione professionale e/o di incarichi di consulenza nell'ambito dei servizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi;
2. la gestione di centri vacanze e la promozione di attività turistica sotto qualsiasi forma per soggetti svantaggiati e loro familiari nel rispetto delle condizioni contrattuali o previste dalla legge;
3. la promozione dello sviluppo ed il finanziamento di altre cooperative sociali, in particolare di quelle previste dalla lettera b) dell'articolo 1, comma 1 della Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 come previsto dall'articolo 11 della stessa Legge;
4. la promozione della cultura della solidarietà e della cooperazione sociale;
5. la promozione e l'organizzazione di convegni, seminari, pubbliche manifestazioni inerenti i servizi socio sanitari ed educativi, la cultura della solidarietà e della cooperazione sociale, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a:
 - assumere la concessione di lavori, sia direttamente che da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni;
 - istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
 - acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;
 - intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori;

- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.

Per il conseguimento dei propri scopi sociali la società, inoltre, potrà compiere, in maniera strumentale e non prevalente rispetto all'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico, ogni operazione commerciale, bancaria, mobiliare, immobiliare, di credito, locativa o ipotecaria necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società, privati e con enti nazionali e esteri, concedendo le opportune garanzie reali o personali, nonché concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società cui la Cooperativa aderisce. Essa potrà altresì, in maniera strumentale e non prevalente rispetto all'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico e sempre nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti, assumere partecipazioni o interessenze in altre società o enti di qualsiasi natura, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio e anche partecipare a consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese. La società potrà inoltre accedere ad ogni forma di finanziamento e contributo a carattere nazionale, regionale e comunitario e fruire di eventuali contributi e agevolazioni di ogni specie previsti dalle leggi statali, regionali e comunitarie in materia. Inoltre la Cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545 septies cod. civ., con la preventiva autorizzazione della Assemblea dei Soci. La Cooperativa può anche costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992 n. 59 e norme modificative ed integrative.

Tutte le attività sociali dovranno essere sempre esercitate nel rispetto di tutti i limiti e le condizioni previsti dalle norme di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti e, in particolare, le attività finanziarie e le assunzioni di partecipazioni dovranno svolgersi ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale e, comunque, in maniera non prevalente e non professionale e non nei confronti del pubblico. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale: le attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito e, in genere, le attività riservate alle imprese bancarie e ai soggetti operanti nel settore finanziario ex Decreto Legislativo n.385/1993; le attività di intermediazione finanziaria ex Decreto Legislativo n.58/1998, e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni, e comunque tutte le attività riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla so-

cietà.

TITOLO III

SOCI

Art.5 - Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di soci lavoratori della cooperativa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa. L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo, e non deve compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Possono anche essere ammessi alla cooperativa soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente, i quali saranno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci e il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci, e ad essi si applica quanto prescritto dalla citata legge n.381/1991 e successive modifiche e integrazioni.

In nessun caso possono essere soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

E' inoltre fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre società che esplicano attività concorrenti nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti attività in concorrenza con quella società, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.

Art.6 - L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla precedente lettera a) l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla precedente lettera b) l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, nel rispetto di tutte le disposizioni inderogabili di legge, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Egli non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore e non gode dei diritti di cui all'art.2476, 2° comma, del codice civile.

Ai soci speciali si applicano le disposizioni in materia di recesso di cui al presente statuto.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art.7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini, le modalità e le conseguenze previste dal presente statuto.

Art.7 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:

- 1) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale;
- 2) l'indicazione della sua effettiva attività lavorativa, della capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo di rapporto di lavoro che il socio intende instaurare con la Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;
- 3) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissati dalla legge;
- 4) la dichiarazione di impegno ad attenersi al vigente statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Spetta all'organo amministrativo richiedere la documentazione ulteriore eventualmente necessaria per verificare se ricorrano, o meno, cause di contrasto o incompatibilità della domanda di ammissione con gli scopi della cooperativa e le disposizioni contenute nello statuto.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dallo statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.8 - I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti di legge.

Art.9 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne

comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel presente statuto. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art.10 - Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate da tutti gli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

I soci, ferme restando le limitazioni previste dalla legge e dal presente statuto, inoltre:

- a. hanno i diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge;
 - b. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
 - c. partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
 - d. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
 - e. sono obbligati a mettere a disposizione della società le loro capacità professionali e il loro lavoro anche in relazione al tipo, alle caratteristiche e alle modalità dell'attività svolta dalla cooperativa;
 - f. sono obbligati a contribuire all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa;
- il tutto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e in particolare alle Leggi n.381/1991 e n.142/2001, e loro

successive modifiche ed integrazioni.

Art.11 - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art.12 - Il rapporto associativo si scioglie per recesso, esclusione e per causa di morte.

Art.13 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c. il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - per qualsiasi causa e motivazione sia stato risolto.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con raccomandata.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art.14 - L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, sarà deliberata dall'organo amministrativo - o qualora l'amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico, dall'assemblea - nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;
- c) che si renda moroso nel versamento della tassa di ammissione e delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- d) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità fra quelle previste dalla legge o dallo Statuto o che per so-

pravvenuta inabilità fisica o per qualunque altra causa sia impedito a partecipare validamente ai lavori dell'impresa sociale;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

f) che commetta atti valutabili quali notevole inadempimento, come delimitato dall'articolo 1453 del C.C.;

g) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;

h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto anche per inadempimento;

i) che, in qualità di socio speciale, non abbia eseguito con diligenza il programma di formazione di cui all'articolo 6 e, pertanto, non abbia conseguito gli obiettivi che sono lo scopo del suo rapporto associativo;

l) che in qualunque modo arrechi danni alla società;

m) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti o che venga interdetto o inabilitato o dichiarato fallito.

Art.15 - Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art.16 - I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi di legge e del presente statuto, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art.2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art.17 - In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere la liquidazione della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di

spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art.18 - La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o agli aventi causa del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.19 - Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli aventi causa di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi di legge e dello statuto;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo o riserva costituiti dalle decisioni dei soci e/o previsti per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art.20 - Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, nei vari elementi e documenti che lo compongono, in conformità ai principi di legge e alla vigente normativa. Gli amministratori devono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici, illustrare le ragioni delle decisioni assunte in merito all'ammissione di nuovi soci cooperatori e documentare quant'altro previsto per legge.

Il bilancio deve essere presentato alla assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, di-

stinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Gli amministratori e, se nominati, i sindaci, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili, destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31.01.92 n. 59, e comunque nei limiti di legge;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art.21 - L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'attribuzione di ristorni ai soci cooperatori, proporzionalmente alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative effettuate a favore della Cooperativa, in conformità ai criteri stabiliti dal relativo apposito regolamento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- mediante corresponsione a titolo di integrazione delle retribuzioni, o
- mediante aumento delle rispettive quote.

TITOLO V

DECISIONI DEI SOCI

Art.22 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo e la sua struttura e la sua revoca;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge e dallo statuto dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;

d) la determinazione dell'eventuale compenso di amministratori, sindaci e revisore, salvo quanto previsto al secondo capoverso del successivo art.32;
e) le modificazioni dello statuto;
f) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
g) l'approvazione di eventuali regolamenti interni;
h) la nomina, la revoca e la fissazione dei poteri dei liquidatori e dei criteri di svolgimento della liquidazione.
Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate sempre mediante deliberazione assembleare, ai sensi di legge e del presente statuto e nel rispetto del metodo collegiale.

Art.23 - L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano. L'Assemblea è convocata con avviso da comunicare ai soci tramite lettera raccomandata da inviare, al rispettivo domicilio, almeno otto giorni prima dell'adunanza o tramite altro mezzo scritto idoneo a dimostrarne l'effettivo recapito e ricevimento da parte di tutti i soci almeno tre giorni prima dell'adunanza. L'avviso può essere in ogni caso consegnato ai soci con lettera a mano.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Art.24 - Salvo quanto previsto in caso di mancanza di formale convocazione, in prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. In deroga a quanto sopra, le decisioni relative alle modificazioni dello statuto e le decisioni di compiere

operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, tanto in prima quanto in seconda convocazione, devono essere prese col voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.

Art.25 - Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa decisione del presidente dell'Assemblea.

Art.26 - Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni, fatti salvi i divieti ed i limiti previsti dalla legge.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci hanno la facoltà di farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o Sindaco come disposto nell'art.2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e deve essere conservata fra gli atti della società.

Art.27 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza anche di questi dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio: nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente lo richieda il verbale verrà redatto da notaio.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE

Art.28 - La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima della elezione.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni. Essi sono in ogni caso rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o per dimissioni ha effetto dal momento in cui il nuovo organo

amministrativo è stato ricostituito.

Il Consiglio, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente e, eventualmente, il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 29 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, nessuno escluso, con facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni necessari o utili per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, eccezion fatta soltanto per gli atti e le decisioni che la legge o lo statuto riservano alla competenza dei soci. In sede di nomina possono inoltre essere fissati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci e di tutte le materie la cui delega è vietata per legge, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

L'organo amministrativo, qualora lo ritenga opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potrà istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 30 - Tutte le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate sempre mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, tutte le volte che lo ritenga opportuno ovvero quando lo richieda almeno un quinto degli amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, al rispettivo domicilio con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. In caso di mancanza di formale convocazione l'adunanza del consiglio è regolarmente costituita con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Salvo quanto sopra previsto per il caso di mancanza di forma-

le convocazione, le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del consiglio sono adottate, in ogni caso, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Delle adunanze del Consiglio si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art.31 - In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile.

Art.32 - Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti eventualmente attribuiti ad alcuno di essi.

Art.33 - All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la firma sociale e la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, se nominato.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

In caso di amministratore delegato o di comitato esecutivo la rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta anche all'amministratore delegato e al presidente del comitato esecutivo, nei limiti della delega.

TITOLO VII

ORGANO DI CONTROLLO

Art.34 - Quando è obbligatorio per legge, i soci provvedono alla nomina del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio Sindacale è nominato con decisione dei soci tra i sindaci effettivi.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Art.35 - I poteri e i doveri del Collegio Sindacale sono disciplinati dagli artt.2403 e seguenti del codice civile; in particolare il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza del-

l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, sul suo concreto funzionamento e sull'attuazione dello scopo mutualistico.

Il Collegio Sindacale esercita anche le funzioni di controllo contabile previste dalla legge ed i suoi componenti devono essere tutti iscritti nell'apposito registro dei revisori contabili.

Per quanto qui non previsto valgono le norme di legge in materia di collegio sindacale.

Art.36 - Anche quando la nomina del Collegio Sindacale non è obbligatoria ai sensi di legge, con decisione dei soci può essere nominato un Collegio Sindacale, per il quale si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.37 - La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In caso di scioglimento, l'Assemblea, eventualmente convocata dall'organo amministrativo e comunque con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Art.38 - In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.39 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art.40 - Ai sensi dell'art. 2514, comma 1, codice civile, alla società:

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque detenuti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è fatto divieto di distribuire riserve tra i soci coopera-

tori;

d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.>>.

ART.9 - I soci costituenti stabiliscono all'unanimità di affidare la gestione e l'amministrazione della società ad un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri che durerà in carica fino a revoca o dimissioni. A comporre il Consiglio di Amministrazione vengono nominati, col consenso unanime dei componenti, il signor TALARICO Ettore, al quale i componenti conferiscono altresì la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il signor PIRILLO Giovanni, al quale i componenti conferiscono altresì la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, e i signori PERFETTI Giovanni, PUGLIESE Pasquale, FORCINITI Domenico, FORCINITI Luigi e TALARICO Filippo, tutti sopra generalizzati, ciascuno dei quali dichiara di accettare l'incarico conferitogli e che non sussiste a suo carico alcuna causa di ineleggibilità o incompatibilità e delega me notaio a richiedere l'iscrizione della propria nomina nel competente Registro delle Imprese.

In conformità a quanto previsto nello Statuto, il nominato Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, nessuno escluso, con facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni necessari o utili per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, eccezion fatta soltanto per gli atti e le decisioni che la legge o lo statuto riservano alla competenza dei soci.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la firma sociale e la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

ART.10 - I soci costituenti stabiliscono all'unanimità di autorizzare espressamente il nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione signor TALARICO Ettore a compiere tutte le pratiche e le formalità occorrenti per la legale costituzione della società e per la iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese e nell'Albo delle società cooperative.

ART.11 - I componenti dichiarano che le spese per la costituzione della società, il cui importo globale approssimativo, comprensivo delle spese relative al presente atto, ammonta a